



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

N. 94 – 15 settembre 2020

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., Sent. n. 23948 del. 28 novembre 2019 (dep. 17 agosto 2020), Presidente Carcano, Relatore Di Stefano.

Notificazioni - Processo *in absentia* dell'imputato – Dichiarazione di assenza ex art. 420-*bis* c.p.p. – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Elezione all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria - Presupposto per la legittimità della celebrazione del processo - Situazioni precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p. – Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza – Ragioni.

*La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.*

Si è così composto il contrasto interpretativo sorto sulla legittimità della celebrazione del processo *in absentia*, allorquando la dichiarazione di assenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-*bis* c.p.p., si sia fondata sul presupposto che egli abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio.

Un primo indirizzo ermeneutico ritiene che, in tema di processo in assenza dell'imputato, la conoscenza del procedimento penale a carico dello stesso non può desumersi dall'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, effettuata nell'immediatezza dell'accertamento del reato, durante la redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria, antecedentemente alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro ex art. 335 c.p.p. (Sez. I pen., Sent. n. 16416 del 2 marzo 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 269843; Sez. II, Sent. n. 9441 del 24 gennaio 2017, *ivi*, n. 269221).

Attesa la *ratio* fondante la legge n. 67 del 2014, che ha regolato il processo *in absentia* si pone attenzione alle plurime situazioni ex art. 420-*bis* c.p.p. legittimanti la celebrazione del processo senza la presenza dell'imputato. E, segnatamente, alla presenza, al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale, della prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data dell'udienza e della sua espressa rinuncia a parteciparvi.

Come pure alla sussistenza di uno dei fatti o il compimento di uno degli atti da cui l'ordinamento fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi. E, ancora, alla prova certa che, anche per fatti o atti non indicati

dalla norma, l'imputato sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza di esso o dei relativi atti). Evidenziando come, *per converso*, laddove non sia integrata alcuna delle suddette situazioni, il processo debba essere sospeso, ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p.

Il punto specifico che solleva la diversità di opinioni consiste, dunque, nel fissare la soglia, raggiunta la quale si possa ritenere acquisita, secondo il tenore della richiamata norma, la conoscenza dell'udienza o del procedimento da parte dell'imputato.

La giurisprudenza ha considerato la situazione anteriore alla legge n. 67 del 2014, con gli effetti determinati dalla modificazione dell'art. 175 c.p.p. (alla luce del d.l. n. 17 del 2005, convertito in legge n. 60 del 2005), quando si riconosceva al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che avesse avuto conoscenza del procedimento e, volontariamente, avesse rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione od opposizione. Nonché delle successive pronunce della Corte di Strasburgo (cfr. CEDU, 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia), in cui si è affermato che gli strumenti previsti dagli artt. 175 e 670 c.p.p. non potevano considerarsi idonei ad offrire al condannato, con un grado di sufficiente certezza, la possibilità di avere un nuovo processo in cui esercitare il proprio diritto alla difesa. E la sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale all'imputato, il quale non aveva avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento, quando analoga impugnazione era stata proposta in precedenza dal difensore del medesimo.

Orbene, tale orientamento interpretativo evidenzia come la giurisprudenza di legittimità si sia allo stesso consequenzialmente conformata.

Con precipuo riguardo all'interpretazione dell'art. 6 CEDU, il diritto dell'imputato alla partecipazione al processo, così come espresso dalla Corte di Strasburgo, viene identificato, non tanto nell'informazione circa accertamenti o indagini di polizia giudiziaria in corso, bensì nella possibilità - la più concreta ed effettiva possibile - di avere cognizione del vaglio giurisdizionale dell'accusa formulata dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, per l'esercizio del diritto a un processo equo.

Ragione per cui, in materia penale, un'informazione precisa e completa delle accuse a carico dell'imputato e, quindi, della qualificazione giuridica della contestazione mossagli, integra la condizione fondamentale dell'equità del processo.

Si sottolinea, peraltro, come talune decisioni della Corte EDU abbiano affermato che, mentre la nomina di un difensore di fiducia induce a ritenere una conoscenza del procedimento sufficientemente idonea a legittimare il prosieguo (cfr. CEDU, 14 settembre 2006, Booker c. Italia), altrettanto non può dirsi nel caso in cui la difesa sia affidata a un difensore di ufficio (cfr. CEDU, 12 giugno 2007, Pititto c.

Italia; CEDU, 28 giugno 1984, Campbel c. Regno Unito). Da cui discende che la notificazione dell'avviso di udienza presso un domicilio collegato al contesto della difesa di ufficio – generalmente priva del più forte vincolo insito nella difesa fiduciaria – aumenta il livello di criticità insito nel rapporto con un difensore non effettivamente conosciuto dall'imputato.

In tale prospettiva - premesso che la conoscenza del procedimento presuppone un atto formale di contestazione, idoneo ad informare della natura e dei motivi della contestazione mossa a carico dell'accusato, per consentirgli di difendersi nel merito, come pure che detta esigenza è garantita nell'ordinamento interno dalla *vocatio in iudicium*, in quanto al giudizio sul merito dell'imputazione è riferibile il diritto a partecipare e difendersi personalmente, cui si contrappone la rinuncia a comparire, postulante che vi sia diritto o altra situazione soggettiva azionabile - mentre nella fase prodromica alla formulazione dell'accusa, in vista dell'esercizio dell'azione penale, l'accusato può chiedere unicamente di essere sentito, non reclamarne il diritto, si è sostenuto che la *ratio legis* e la collocazione sistematica imponevano di affermare che la restituzione in termini poteva negarsi unicamente a colui che aveva avuto effettiva conoscenza del fatto che a proprio carico era stata formalmente elevata una contestazione, in relazione alla quale aveva diritto a difendersi, ma aveva deciso di non partecipare al relativo giudizio. In tal modo rinunciando al diritto di essere ascoltato dal giudice.

Con la conseguenza che, in tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, sotto la vigenza della disciplina pregressa alle modifiche apportate dalla legge n. 67 del 2014, si è ritenuto che la conoscenza del procedimento non potesse coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria, anteriormente alla formale instaurazione del procedimento, ossia all'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati (cfr. Sez. II pen., Sent. n. 12630 del 4 marzo 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 262929).

Assurgendo la valutazione della conoscenza del procedimento richiesta dall'art. 420-*bis* c.p.p. a base valoriale e ritenendo la corrispondente interpretazione, pur formatasi in costanza di normativa previgente alla legge n. 67 del 2014, applicabile anche rispetto alle nuove disposizioni, emanate per correggere le criticità derivanti dal processo contumaciale, per evitare, con strumenti preventivi, processi a carico di contumaci inconsapevoli, si sottolinea come la garanzia dell'elezione di domicilio, effettuata al momento dell'identificazione e riferita al difensore di ufficio, contestualmente nominato, non possa integrare una situazione legittimante la declaratoria di assenza.

Conformemente a tale assunto, si è rilevato il difetto delle condizioni per la dichiarazione di assenza, nell'ipotesi in cui l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, su iniziativa della polizia giudiziaria, prima della formale instaurazione del procedimento penale, avvenuta con il deposito della richiesta di presentazione immediata avanti al giudice di pace e la successiva autorizzazione da

parte del P.M., con la peculiarità che, dopo l'elezione di domicilio, l'imputato aveva interrotto ogni rapporto con il legale, il quale peraltro non aveva accettato detta elezione comunicandolo per iscritto all'ufficio dell'Accusa procedente.

Situazione, questa, che - pur se antecedente all'introduzione del comma 4-*bis* all'art. 162 c.p.p. - si è ritenuta inadeguata a legittimare il corretto svolgimento del processo *in absentia*, risultando l'elezione di domicilio avvenuta, contrariamente alla previsione di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., prima del procedimento (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 2369 del 5 dicembre 2018, non massimata).

L'opposto indirizzo interpretativo afferma, invece, la validità della notificazione all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento *ex art. 420-*bis* c.p.p.*, superabile esclusivamente nel caso in cui risulti, ai sensi dell'art. 420-*ter*, comma 1, c.p.p., che l'assenza è stata causata dall'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o per altro legittimo impedimento.

Assunto che rimanda all'elenco di ipotesi indicate nella suddetta norma, caratterizzate dal verificarsi di situazioni tali da indurre il legislatore a presumere che l'imputato abbia avuto certamente conoscenza del procedimento, oppure che si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza.

Chiave di lettura, questa, avvalorata dal fatto che l'enunciazione di tali situazioni processuali termina in un'ipotesi di chiusura che ne esplicita la comune connotazione. Ossia la presunzione di certezza della conoscenza da parte dell'imputato, da ravvisarsi anche in qualsiasi altra circostanza, non tipizzata, purché idonea, "*quando risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento ...*", a condurre l'interprete alla medesima conclusione con riferimento al caso concreto.

Ed il sindacato sulla correttezza della presunzione, afferente alla concreta fattispecie processuale sottoposta al vaglio del giudice del merito, rimane limitato ai casi, del tutto particolari, previsti dall'art. 420-*ter* c.p.p., con la precisazione che unicamente quelli, regolati dal comma 1, inerenti alla certezza dell'impedimento, comportano che la decisione del giudice di procedere in assenza dell'imputato - legittimamente impedito, pur in presenza di notifica regolare della citazione e degli altri presupposti di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. - risulti censurabile per violazione di legge.

Mentre, quando ad investire il giudice è il dubbio, la medesima norma, al comma 2, ultima parte, prevede che tale incertezza sia liberamente valutata dal medesimo, senza poter formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.

Si sottolinea, pertanto, che in tale ultima evenienza non può applicarsi la diversa tutela delle nuove norme sul processo in assenza, che, per un verso, hanno abolito il processo contumaciale e, per l'altro, hanno stabilito i casi in cui può presumersi la conoscenza del processo da parte dell'imputato, altresì confinando il diritto del medesimo, che di fatto non abbia avuto tale tempestiva conoscenza, a vedersi

tutelato con la rescissione del giudicato di cui all'art. 629-*bis* c.p.p., che impone, peraltro, a suo carico la prova che la propria assenza è dipesa da un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Tale indirizzo ermeneutico, dunque, non considera giuridicamente possibile richiamare, ai fini applicativi, gli arresti giurisprudenziali ed i principi elaborati in base al sistema previgente, in cui soltanto l'irregolarità della notifica della citazione consentiva il sindacato giudiziale sulla capacità della stessa a raggiungere l'effetto per cui è prevista. Nei casi di notificazione formalmente regolare, invece, la non conoscenza del processo da parte dell'imputato dichiarato contumace trovava tutela (al di là di quelli di cui al già vigente art. 420-*ter* c.p.p.) attraverso l'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in contumacia, ex art. 175 c.p.p. Rimedio abolito per l'anticipazione della tutela accordata all'imputato inconsapevole, attraverso gli strumenti processuali sopra richiamati.

Di qui la conclusione, conforme, peraltro, all'elaborazione giurisprudenziale più recente, in relazione al fatto che l'applicazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p., non si possa trasporre a presidio del diritto che la difesa dell'imputato intende svolgere nel processo in assenza (cfr. Sez. V pen., Sent. n. 40848 del 13 luglio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271015).

Il riferito indirizzo trova inoltre riscontri in tema di rescissione del giudicato. E - nonostante l'impugnazione straordinaria ex art. 629-*bis* c.p.p., nell'affrontare la questione del contraddittorio in via postuma, integri un rimedio ad iniziativa e ad onere probatorio dell'istante resta il dato di fatto che, in ipotesi diverse, il principio di diritto con cui è stato negato l'accesso all'indicato strumento di gravame è quello in base al quale deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-*bis*, comma 3, c.p.p., ove risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio.

Discendendo da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, in capo al quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 57899 del 18 settembre 2018, non massimata; Sez. IV pen., Sent. n. 49916 del 16 ottobre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273999; Sez. V pen., Sent. n. 36855 del 7 luglio 2016, *ivi*, n. 268322).

Sotto altro aspetto, in posizione dialettica rispetto a quanto affermato dall'opposto orientamento, si sottolinea - sempre in tema di rescissione del giudicato - che deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo ove risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa (cfr. Sez. II pen., Sent. n. 25996 del 23 maggio 2018, *C.E.D. Cass.* n. 272987). In proposito, sottolineandosi come la verifica dello stato di conoscenza incolpevole non possa essere limitata alla scansione di natura propriamente processuale, con esclusione dell'effetto ostativo alla

restituzione degli eventi che generano la conoscenza in fase investigativa, giacché l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. fa riferimento al procedimento, escludendo che la rilevazione di eventi che generano la conoscenza si limiti a quelli successivi all'avvio della fase processuale. Ciò in conformità alle indicazioni delle decisioni della CEDU, circa la necessità di conoscere l'esistenza del procedimento anche nella sua fase iniziale, non operandosi distinzioni tra difetto di conoscenza della fase investigativa e della fase processuale (cfr. Corte EDU, Grande camera, del 1° marzo 2006, Sejdovic. c. Italia).

Si è infine specificato che, in casi siffatti, quando durante il dibattimento, al cui esito è stata pronunciata condanna, l'interessato è stato rappresentato e difeso dallo stesso difensore presso il quale aveva eletto domicilio, non può sostenersi che l'assenza in giudizio è stata causata da un'incolpevole mancata conoscenza, giacché proprio la circostanza che il difensore d'ufficio, domiciliatario per atto compiuto in una fase anticipata del procedimento, sia stato poi il difensore della fase del giudizio, impedisce di ritenere che con l'ordinaria diligenza l'interessato non avrebbe potuto avere tutte le informazioni sul processo, in modo da esercitare i diritti di partecipazione personale (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 34436 del 4 luglio 2018, non massimata).

Sez. un., Sent. n. 24990 del 30 gennaio 2020 (dep. 2 settembre 2020), Presidente Carcano, Relatore Mogini.

Stupefacenti – Fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 – Attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. – Compatibilità – Sussistenza.

La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile, indipendentemente dalla natura del bene giuridico oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

È stato così risolto in contrasto ermeneutico che si è sviluppato intorno all'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Invero, in base ad un indirizzo interpretativo (cfr. Sez. VI Pen., Sent. n. 11363 del 31 gennaio 2018 n.11363, in C.E.D. Cass. n. 272519) si è affermato che la circostanza attenuante del conseguimento di lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62 n.4 c.p. deve ritenersi applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso

connotato da un esiguo grado di offensività o disvalore sociale. Si è sottolineata la compatibilità con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90. Precipuamente, si è rilevato che tale attenuante, rispetto al “*fatto lieve*”, esige un elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità. Ragione per cui non si determina un'indebita duplicazione di benefici sanzionatori e si compongono i potenziali conflitti di sovrapposizione tra le due previsioni normative, ingenerati dal rilievo che l'attenuante comune presuppone, nei delitti determinati da motivi di lucro, che l'agente abbia conseguito un lucro di speciale tenuità e che l'evento dannoso o pericoloso sia stato di speciale tenuità. Come, del resto, l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 persegue le condotte illecite in materia di stupefacenti caratterizzate dalla lieve entità (che si evince da una valutazione complessiva della condotta posta in essere, alla stregua degli indici rilevatori indicati dalla norma, come è stato statuito dalle Sez. un., Sent. n. 51063 del 27 settembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n.274076).

Alla stregua di tale indirizzo, l'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. presenta un elemento specializzante rispetto alla generale previsione del reato di “*lieve entità*” in materia di stupefacenti, costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, che esclude ogni duplicazione di benefici sanzionatori, in caso di contestuale riconoscimento della fattispecie delittuosa dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (cfr. Sez.VI pen., Sent. n.36868 del 23 giugno 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270671).

Alla medesima conclusione sono giunte plurime pronunce. Si è così sottolineato (cfr. Sez. VI pen., Sent. n.20937 del 18 gennaio 2011, in *C.E.D. Cass.* n. 250028), che la novella dell'art.62 n.4 c.p., *ex ante* circoscritta alle ipotesi di danno economico di particolare tenuità derivante da delitti contro il patrimonio, ha reso applicabile l'attenuante anche ai reati determinati da motivi di lucro, laddove al profitto di speciale tenuità conseguito dall'imputato si coniughi la correlata produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.

Per effetto di tale modifica l'attenuante in questione è configurabile in ogni tipo di delitto, purché commesso per fini di lucro, a prescindere dalla natura dell'offesa prodotta e dal bene protetto dalla norma incriminatrice e, pertanto, non limitata ai soli reati offensivi di beni ed entità patrimoniali.

E si è confutato il rischio di “duplicazione” di effetti attenuanti fondati sul medesimo fatto, ossia la tenuità del lucro, ascritta sia quale attenuante, ai sensi dell'art.62 n.4, seconda parte, c.p., che ai fini del riconoscimento della fattispecie lieve prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (cfr. Sez. VI pen., Sent. n. 5812 del 24 novembre 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 269032), sottolineando come la trasformazione dell'attenuante speciale prevista dal testo originario dell'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90, in autonoma fattispecie di reato in forza del D.lgs. n.146/2013 convertito con modifiche dalla Legge n.10/2014) comporti che a tale autonoma fattispecie delittuosa corrisponde una precipua cornice edittale. E,

conseguentemente, che l'attenuante comune, destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle condotte, non possa determinare un'indebita duplicazione di benefici sanzionatori, richiedendo per l'applicazione un elemento ulteriore - l'aver conseguito od agito in vista di un lucro di speciale tenuità - specializzante rispetto al "fatto lieve" di cui al citato art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Nondimeno, si evidenzia (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 5031 del 15 gennaio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275265) che con la legge n.19 del 1990 il legislatore ha ampliato il profilo funzionale dell'elemento circostanziale, *ex ante* limitato all'entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendolo a quelli determinati da motivi di lucro, laddove alla connotazione di speciale tenuità si accompagni, in sincronica relazione, la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità.

In base all'opposto orientamento, invece, deve ritenersi che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art.62 n.4 c.p. non sia applicabile ai reati in tema di stupefacenti, atteso che, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art.73 del d.P.R.n.309/90 costituire indice per la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto (cfr. Sez. III pen., Sent. n.46447 del 10 ottobre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 272078; Sez. I pen., Sent. n.36408 del 26 giugno 2013, *ivi*, n. 255958; Sez.VI pen., Sent. n. 23821 del 27 febbraio 2013, *ivi*, n. 255663). In proposito sostenendosi che, per la configurabilità dell'attenuante dell'art.62 n.4 c.p. nei delitti determinati da motivi di lucro debbono concorrere due elementi, ossia: l'aver agito per conseguire, o l'aver comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità e l'essere l'evento, dannoso o pericoloso, di speciale tenuità. Da cui discende che l'attenuante *de qua* può essere concessa unicamente in una situazione caratterizzata dalla minima offensività del fatto, in termini di profitto che consegue l'agente e di danno dal medesimo provocato. Situazione che coincide con i presupposti fattuali per il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.n.309/90.

Non è, quindi, possibile consentire una duplice valorizzazione delle medesime circostanze, per addivenire all'applicazione dell'attenuante comune al fatto di lieve entità, già giudicato tale sulla base dei medesimi elementi costitutivi dell'attenuante.

Nelle pronunce che aderiscono a tale assunto, l'incompatibilità dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. si ravvisa anche in ragione dell'ulteriore requisito applicativo, consistente nella "speciale tenuità" del danno o del pericolo cagionati. Requisito che deve coesistere con quello della tenuità del lucro.

Nei reati in materia di stupefacenti l'evento non potrebbe qualificarsi in termini di "speciale tenuità", poiché le condotte contemplate e penalmente sanzionate dal d.P.R. n. 309/90 sono lesive dei valori

costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla salvaguardia sociale, alla sicurezza ed all'ordine pubblico, riispetto ai quali risulterebbe irrilevante la ridotta valenza economica del lucro conseguito (cfr. Sez. VI pen., Sent. n. 41758 del 13 ottobre 2009, in *C.E.D. Cass.* n. 245019, nonché Sez.VI pen., Sent. n.7830 del 30 marzo 1999, *ivi*, n. 214733).

Nell'alveo di tale indirizzo "restrittivo" si afferma, infine, che per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n.4 c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato ma anche al pregiudizio complessivo ed al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. III pen., Sent. n. 18013 del 5 febbraio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275950).

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I pen., Ordinanza di rimessione n. 20988 del 23 giugno 2020 \(dep.15 luglio 2020\), Presidente Iasillo, Relatore Aprile.](#)

Sentenza pronunciata in assenza – Nullità assolute insanabili per omessa citazione dell'imputato e del difensore – Rimedi esperibili – Deducibilità con incidente di esecuzione o copertura dell'irrevocabilità della pronuncia rescindibile ex art. 629-bis c.p.p. – Possibilità di concorso dei suddetti strumenti.

- La Sezione prima penale della Cassazione ha devoluto alle Sezioni unite i seguenti quesiti di diritto:
«se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 cod. proc. pen. le nullità assolute insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium»
- *«se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l'incidente ex art. 670 cod. proc. pen. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall'indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l'incolpevole mancata conoscenza dell'accusa portata a giudizio».*

Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla suprema Corte, per l'emergenza Covid-19 - Udienza: 24 settembre 2020 - Relatore: Pistorelli

Con decreto del 22 luglio 2020, il Primo Presidente della Cassazione, su segnalazione dell'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Sez. I pen., ha assegnato ai sensi dell'art. 610, comma 2 c.p.p. alle Sezioni unite il ricorso in un procedimento in cui è stata sollevata una questione interpretativa in ordine alla sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla suprema Corte, per l'emergenza Covid-19.

La questione, più precisamente, concerne l'interpretazione dell'art. 83, comma 3-*bis* D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, in cui si prevede che: “*Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020*”.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 3 luglio 2020 – 7 settembre 2020 n. 25211, Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.

Circostanze aggravanti – Violenza sulle cose – Requisiti.

L'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino; essa, invece, non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, a seguito dei quali sia necessaria un'opera di ripristino.

Sez. IV sent. 2 luglio 2020 – 7 agosto 2020 n. 23673 Pres. Dovere, Rel. Bellini.

Concorso di persone nel reato – Elemento materiale – Rafforzamento del proposito criminoso.

Per la configurabilità del concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione del reato, ma è comunque necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.

Sez. III sent. 15 luglio 2020 – 11 settembre 2020 n. 25933, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Pena – Prescrizione – Determinazione del *dies a quo* in caso di revoca della sospensione condizionale.

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III sent. 3 luglio 2020 – 11 settembre 2020 n. 25929, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Abuso di ufficio – Concorso del privato – Elementi sintomatici della collusione.

Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.

Sez. II sent. 2 luglio 2020 – 1 settembre 2020 n. 24617 Pres. Gallo, Rel. Beltrani.

Estorsione – Condotta violenta o minacciosa posta in essere in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio *inter partes* asseritamente azionato dall'agente – Sussistenza.

Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclaims la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o

minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell'agente, il diritto vantato.

Sez. III sent. 13 luglio 2020 – 5 agosto 2020 n. 23582, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

Getto pericoloso di cose – Elemento oggettivo – Nozione di molestia.

Al fine di definire il concetto di "molestia" che integra il reato di cui all'art. 674 c.p., occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti da essa consentiti, per la quale ipotesi si deve far riferimento al criterio della "normale tollerabilità" delle persone che si ricava dall'art. 844 c.c. e che ricorre sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

Sez. IV sent. 2 luglio 2020 – 10 agosto 2020 n. 23700 Pres. Dovere, Rel. Piccardi.

Riciclaggio – Reato presupposto – Individuazione.

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non è necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorrendo, però, che esso sia individuato nella sua tipologia: la necessità di una individuazione, sia pure non dettagliata e precisa, del reato presupposto, quantomeno nei suoi elementi costitutivi, è, del resto, necessaria sia al fine dell'esclusione del concorso nello stesso sia al fine della quantificazione della pena, tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 648 *bis* c.p., ai sensi del quale la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Sez. VI, sent. 25 giugno-9 settembre 2020, n. 25619, Pres. Di Stefano, Rel. Ricciarelli

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 326 c.p. - Condotta - Integrazione del reato - Fattispecie.

La fattispecie descritta nell'art. 326, comma 3, c.p. riposa non tanto sulla rivelazione, bensì sulla condotta, non necessariamente destinata a tradursi in un'esternazione, tenuta dal soggetto qualificato, che si avvale illegittimamente di notizie di ufficio che devono restare segrete, e ciò fa per procurare un ingiusto profitto patrimoniale o, nella ipotesi minore, per procurare un danno ingiusto o un profitto non patrimoniale. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che il fatto dovesse riqualificarsi ai sensi dell'art. 326, comma 1, c.p., non essendo sussumibile nella contestata ipotesi di cui all'art. 326, comma 3, c.p. In motivazione, la Cassazione ha evidenziato come il Tribunale avesse del tutto apoditticamente fatto riferimento ad un indebito profitto*

patrimoniale, senza tuttavia attenersi ai richiamati principi, descrivendo condotte di rivelazione di notizie, ma non uno specifico sfruttamento di esse in relazione al loro contenuto economico e morale).

C. Leggi speciali.

[Sez. III sent. 1 luglio 2020 – 3 agosto 2020 n. 23483 Pres. Aceto, Rel. Scarella.](#)

Reati edilizi – Momento consumativo dell'abuso – Individuazione – Valutazione del giudice.

In tema di costruzione abusiva, qualora l'imputato adduca che l'opera sia stata eseguita in una specifica data ed il giudice non sia in grado - in base ad elementi specifici - di stabilire la prosecuzione dei lavori oltre tale data, l'affermazione, in virtù del principio del "*favor rei*", non può essere disattesa.

[Sez. III sent. 13 luglio 2020 – 15 settembre 2020 n. 25987, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.](#)

Reati tributari – Omesso versamento di ritenute certificate – Modifica normativa intervenuta – Conseguenze sul piano dell'accertamento dell'elemento materiale del reato.

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7 del dlgs. n. 158 del 2015, all'art. 10-bis del dlgs. n. 74 del 2000, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute semplicemente dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (si tratta del modello 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, la prova dell'elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione di cui al modello 770, essendo necessario dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.

[Sez. III sent. 3 luglio 2020 – 4 agosto 2020 n. 23513, Pres. Andreazza, Rel. Macri.](#)

Reati tributari – Omesso versamento Iva – Natura – Conseguenze in caso di successione di legali rappresentanti.

Il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto ha natura istantanea ed unisussistente, con la conseguenza che gli omessi versamenti periodici non costituiscono frazioni anticipate della fattispecie incriminata e il dolo, che è integrato dalla volontà dell'omesso versamento, deve sussistere alla scadenza del termine cd. lungo e non in momenti ad esso antecedenti.

Sez. IV sent. 2 luglio 2020 – 4 agosto 2020 n. 23496 Pres. Dovere, Rel. Esposito.

Stupefacenti – Elementi indiziari a carico – Esiti intercettazioni – Valutazione del giudice.

In tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio.

Sez. III sent. 13 luglio 2020 – 5 agosto 2020 n. 23578, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

Stupefacenti – Reato di cui all'art. 73 D.p.R. 309/90 – Qualificazione ai sensi del quinto comma – Detenzione di sostanza diverse.

In caso di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.p.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 22 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25818, Pres. Zaza, Rel. Romano.

Appello – Divieto di *reformatio in peius* – Limiti alla diversa qualificazione giuridica del fatto o di una circostanza aggravante.

Il potere del giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica presuppone che il fatto naturalistico accertato nella sentenza di primo grado rimanga il medesimo e che il giudice dell'impugnazione, in tale ipotesi, non possa condannare l'imputato per un fatto naturalistico diverso e più grave di quello accertato nella sentenza impugnata. Non viola il divieto di *reformatio in peius* il giudice di appello che opera una diversa qualificazione giuridica di una circostanza aggravante già ritenuta fattualmente sussistente dal giudice di primo grado ma, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, c.p.p., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica.

Sez. III sent. 8 luglio 2020 – 4 agosto 2020 n. 23514, Pres. Sarno, Rel. Cerroni.

Atti – Momento di emissione – Rilevanza della mera sottoscrizione o del deposito.

Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. Invero, un provvedimento del P.M. o del giudice è pubblicato con il deposito presso la segreteria o la cancelleria, dal momento che esso è requisito formale dell'esternazione del provvedimento e con esso si perfeziona la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25803, Pres. Casa, Rel. Rocchi.

Giudizio direttissimo – Convalida dell'arresto – Elementi di fatto e di diritto conosciuti o conoscibili dalle Forze di Polizia – Rilevanza ai fini della convalida – Esclusione.

La detenzione di armi comporta, ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S, l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza. La illegale detenzione delle armi, sanzionata dagli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967, è, quindi, la detenzione di armi senza la tempestiva presentazione della denuncia. Come è noto, la denuncia permette all'Autorità di Pubblica sicurezza di avere conoscenza del luogo dove sono custodite le armi e della persona che le detiene, così da rendere possibili verifiche di controllo e di prescrivere misure cautelari. *(Nel caso in esame, l'imputato aveva adempiuto agli obblighi di denuncia di detenzione delle armi e di richiesta di licenza per la collezione delle armi ricevute in eredità dal padre e tali istanze non erano mai state rigettate dal Questore pertanto la detenzione delle armi da parte dell'arrestato era legittima. Tali circostanze erano note anche alla polizia giudiziaria che ne aveva riferito negli atti concernenti l'arresto e il sequestro delle armi, di conseguenza, la convalida dell'arresto non poteva essere pronunciata, dovendo il giudice operare con giudizio ex ente, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi).*

Sez. V sent. 14 luglio 2020 – 7 settembre 2020 n. 25222, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo.

Imputazione – Contestazione di una fattispecie circostanziale – Necessità che l'imputazione contenga la valutazione delle componenti non materiali costitutive della circostanza aggravante contestata.

Con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi

costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse.

Sez. V sent. 13 luglio 2020 – 7 settembre 2020 n. 25242, Pres. De Gregorio, Rel. Catena.

Impugnazioni – Deposito dell'atto di impugnazione – Irrilevanza della ripartizione interna dell'ufficio giudiziario ai fini della presentazione delle impugnazioni.

Essendo il tribunale della libertà una sezione del tribunale presso cui è costituito, l'atto di impugnazione non deve essere presentato necessariamente presso la cancelleria dell'apposita sezione del riesame, ma è sufficiente che venga depositato presso il tribunale individuato dall'art. 309 c.p.p., comma 7, perché in questo modo è comunque soddisfatto l'obbligo previsto dalla legge, il cui scopo è quello di assicurare la massima speditezza processuale alla trattazione delle impugnazioni cautelari. La ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo a problemi di competenza tali da influire sulle modalità di presentazione delle impugnazioni, essendo priva di rilievo esterno la distribuzione dei compiti a fini organizzativi tra le diverse cancellerie di quello stesso ufficio giudiziario.

Sez. III sent. 1 luglio 2020 – 3 agosto 2020 n. 23483 Pres. Aceto, Rel. Scarella.

Impugnazioni – Motivi aggiunti – Limiti – Necessario riferimento ai motivi principali.

In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti. Sono pertanto ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del "*petitum*" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridiche diverse o ulteriori.

Sez. IV sent. 19 giugno 2020 – 3 agosto 2020 n. 23448 Pres. Fumo, Rel. Tanga.

Misure cautelari personali – Accoglimento appello cautelare del PM – Obblighi motivazionali del giudice nei confronti del provvedimento impugnato.

In caso di accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari per l'insussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari da salvaguardare, tale originario giudizio non può reputarsi *tamquam non esset*: al contrario l'alternativa e difforme valutazione del giudice dell'appello

cautelare non può comunque prescindere, in relazione al canone logico della completezza, dalla verifica, sia pur implicita, dei profili ricostruttivi e degli argomenti che abbiano condotto al giudizio liberatorio, in quanto siano direttamente interferenti con i presupposti della divergente valutazione, risolvendosi l'omissione in un vizio di motivazione.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25806, Pres. Casa, Rel. Aliffi.

Misure cautelari personali – Custodia in carcere – Permesso di colloquio con il detenuto negato – Ricorribilità in cassazione – Sussistenza.

È pacifico che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti in custodia cautelare, potendo comportare un inasprimento del grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione *ex art. 111 co. 7 Cost.*, per violazione di legge e che in tale nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente ravvisabile anche quando il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvalga di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.

Sez. III sent. 13 luglio 2020 – 5 agosto 2020 n. 23582, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

Misure cautelari personali – Impugnazioni – Rilevanza di consulenze tecniche di parte.

Anche in sede di impugnazione cautelare il giudice è tenuto, in presenza di un'attività di tipo tecnico consultivo, le cui risultanze siano state rassegnate dalla parte che le ha fatte compiere, ad esprimere una valutazione in ordine a queste ultime, indicando puntualmente la loro pertinenza o no ai fini del decidere, quanto meno nei limiti, oggetto a loro volta di congrua specificazione, in cui l'analisi dei dati tecnici esposti in detto elaborato siano compatibili con le esigenze di speditezza proprie della fase cautelare del giudizio.

Principio ribadito anche dalla successiva sentenza nr. 23641/2020, depositata il 7 agosto 2020

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 15 settembre 2020 n. 25996, Pres. Rosi, Rel. Corbo.

Misure cautelari personali – Ordinanza del giudice - Nullità di cui all'art. 292 co. II - Natura - Deducibilità.

In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell'ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall'art. 292, comma 2, c.p.p., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall'art. 181, ultimo comma, c.p.p., con la

conseguenza che essa deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità.

Sez. VI, sent. 22 luglio-2 settembre 2020, n. 25015, Pres. Bricchetti, Rel. Bassi

Misure cautelari personali - Riesame - Rinuncia alla sospensione dei termini processuali, ex art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 - Richiesta esplicita di procedere - Necessità.

In materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione *ex lege* dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto-legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, richieda "che si proceda" in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso *ex art. 309 c.p.p.*

Sez. VI, sent. 27 maggio-9 settembre 2020, n. 25588, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Ambito operativo - Cosa pertinente al reato - Strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa - Necessità - Fattispecie.

La nozione di "cosa pertinente al reato", che delinea l'ambito operativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha una portata più ampia di quella impiegata nell'art. 253 c.p.p., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa. In tal senso, è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale, dovendo il bene oggetto di sequestro preventivo caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. *(Nel caso di specie, secondo la Suprema corte, a fronte di un onere specifico di motivazione, non era stato indicato alcun elemento per ritenere che i telefoni cellulari confiscati fossero cose pertinenti rispetto allo specifico fatto di reato oggetto di giudizio – art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – essendosi il Tribunale limitato ad affermare genericamente che le cose in questione erano state utilizzate "per tenere i contatti i contatti con fornitori e clienti")*.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25804, Pres. Casa, Rel. Rocchi.

Notificazioni – Dichiarazione di astensione – Rinvio dell'udienza – Avviso orale al difensore di ufficio – Necessità di ulteriore comunicazione al titolare della difesa – Esclusione.

Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiara la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa.

Sez. II sent. 16 luglio 2020 – 14 settembre 2020 n. 25981 Pres. Diotallevi, Rel. Filippini.

Notificazioni – Mancata consegna dell'atto inviato via PEC per causa imputabile al destinatario – Esecuzione della notifica mediante deposito in cancelleria.

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012 n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario (*nella fattispecie richiamata in sentenza, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata*).

Sez. V sent. 9 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25825, Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli.

Patteggiamento - Continuazione tra più reati - Determinazione della pena ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, deve tenersi conto, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, della determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuzione per il rito speciale; mentre non deve farsi riferimento a quella complessiva determinata a seguito dell'aumento per la continuazione.

Sez. VI, sent. 25 giugno-9 settembre 2020, n. 25617, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri

Patteggiamento - Erronea applicazione di una circostanza insussistente - Deducibilità per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto. Tuttavia, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. *(In ragione dei principi indicati, la Suprema corte ha evidenziato come, nel caso di specie, l'esame formale del contenuto della imputazione - in cui si faceva riferimento ad una quantità di principio attivo di 752,715 grammi - rivelasse l'erroneità estrinseca e manifesta della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, prevista dall'art. 80 del d.P.R. n 309 del 1990).*

Sez. V sent. 27 gennaio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25815, Pres. Catena, Rel. Tudino.

Prova – Fatto notorio ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p. – Accertamento dell'esistenza di un'associazione mafiosa – Immutabilità dell'onere di motivazione in relazione alla partecipazione dei singoli al sodalizio.

È utilizzabile come “fatto notorio”, ai sensi dell'art. 238-*bis* c.p.p., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincida, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente quando il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio e vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e l'attuale, e quando il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. Alle enunciate condizioni, l'onere di motivazione del giudice è significativamente attenuato in relazione all'esistenza del sodalizio, mentre non subisce alcuna incisione in relazione alla partecipazione dei singoli alla consorterìa, che deve sempre essere dimostrata con i parametri di giudizio tipici della fase: ragionevole probabilità di colpevolezza nella fase cautelare o certezza non incisa dal ragionevole dubbio nella fase di merito.

Sez. II sent. 16 luglio 2020 – 14 settembre 2020 n. 25980 Pres. Diotallevi, Rel. Filippini.

Prova – Testimonianza indiretta – Mancata assunzione del teste di riferimento nel corso del dibattimento – Onere a carico della difesa di eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni.

In tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiara la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni *de relato* anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, c.p.p..

Sez. V sent. 14 luglio 2020 – 9 settembre 2020 n. 25582, Pres. De Gregorio, Rel. Riccardi.

Ricorso per cassazione – Patteggiamento – Applicazione della confisca – Possibilità di ricorrere in caso di mancata o apparente motivazione circa l'applicazione della confisca.

In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Sez. II sent. 24 luglio 2020 – 2 settembre 2020 n. 24814 Pres. Imperiali, Rel. Pacilli.

Ricorso per cassazione – Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile – Onere a carico dell'istante di fornire la prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile – Generico riferimento al calo di reddito a causa del prolungato arresto forzoso dell'attività lavorativa dovuto alla pandemia Covid-19 – Insufficienza ad integrare il suddetto onere probatorio.

Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p., l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma; ovvero deve dare la prova del pericolo di un "danno grave ed irreparabile" derivante dall'esecuzione della statuizione, con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacché può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. Grava sull'istante l'onere di dimostrare che la somma, da versare

in esecuzione della condanna, abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il “grave ed irreparabile” danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo. In tale prospettiva, l'istante non adempie all'onere probatorio sul medesimo incombente, laddove si limiti a lamentare di avere subito un calo del suo reddito per prolungato arresto forzoso dell'attività lavorativa, dovuto alla pandemia Covid-19.

Sez. IV sent. 24 luglio 2020 – 3 settembre 2020 n. 25021 Pres. Menichetti, Rel. Di Salvo.

Ricorso per cassazione – Sindacato del giudice di legittimità – Caratteristiche.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia manifestamente illogica, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente o enucleabili dall'esposizione delle risultanze processuali da parte del giudice a quo, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. III sent. 8 luglio 2020 – 7 agosto 2020 n. 23630, Pres. Sarno, Rel. Di Stasi.

Esecuzione - Incostituzionalità dell'art. 181 co. 1 bis d. lgs. 42/2004 – Intervenuta prescrizione a seguito della riqualificazione - Poteri del giudice di esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato.

Rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, adito a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 181, comma 1 bis d.lgs n. 42/2004, dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs n. 42/2004, oggetto della sentenza definitiva di condanna, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione, e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25800, Pres. Casa, Rel. Aliffi.

Esecuzione – Reato continuato – Stato di tossicodipendenza – Rilevanza.

La tossicodipendenza costituisce un elemento che il legislatore impone di apprezzare come indizio di unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale condizione ma è sempre necessario porla a raffronto con gli altri elementi sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso eventualmente presenti (*nel caso di specie, la Corte ha precisato che le violazioni oggetto della richiesta di applicazione dell'art. 671 c.p.p. non costituivano il frutto di un medesimo disegno criminoso sia perché le condotte delittuose, per quanto omogenee, erano state commesse in diversi luoghi e a rilevante distanza temporale l'una dall'altra, sia perché non erano presenti tra i fatti ulteriori collanti non potendo essere considerato tale lo stato di tossicodipendenza da oppiacei, documentato con un certificato attestante una condizione presente a notevole distanza di tempo dall'epoca di consumazione dei reati accertati*).

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 3 agosto luglio 2020 n. 23479, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca – Presupposti.

In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da spiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere operando una valutazione discrezionale da condurre, caso per caso, in considerazione del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 11 agosto luglio 2020 n. 23874, Pres. Di Tomassi, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/90 – Conseguimento della finalità terapeutica – Valutazione del giudice – Necessità.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 309/1990, il giudice è chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale. Detta valutazione deve essere effettuata all'esito di un complesso apprezzamento della condotta serbata dal condannato successivamente alla condanna (nel contesto penitenziario o in ambiente libero), onde verificare la sussistenza di elementi positivi che rendano ragionevole la proficuità del richiesto affidamento; nell'affidamento terapeutico in ambiente residenziale la valutazione deve tenere conto, ovviamente, anche dell'andamento del percorso

riabilitativo eventualmente intrapreso per saggiare la motivazione al cambiamento del sottoposto e la sua capacità di conformarsi al non sempre lieve regime di prescrizioni.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 11 agosto luglio 2020 n. 23864, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Differimento della pena detentiva – Presupposti – Criteri interpretativi.

La concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 c. p. ed il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); pertanto, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto (o, comunque, in centri clinici penitenziari) e se esse siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 11 agosto luglio 2020 n. 23875, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Presupposti negativi e positivi – Rivalutazione critica delle condotte delinquenziali da parte dell'istante – Necessità.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative (quali il mancato superamento dei limiti massimi della pena da scontare fissati per legge e l'assenza di reati ostativi), ma occorre che risultino elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrare alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure

presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.

F. Misure di prevenzione.

Sez. I, sent. 17 luglio 2020 – 10 settembre 2020 n. 25801, Pres. Casa, Rel. Rocchi.

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Pericolosità sociale – Presunzione semplice – Metodo di accertamento.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere applicata alle persone indicate dall'art. 4 D. L.vo 159 del 2011 (tra cui gli indiziati di appartenere alle associazioni di stampo mafioso) “quando siano (sono) pericolose per la sicurezza pubblica”. La pericolosità sociale, quindi, deve essere esistente al momento dell'adozione del provvedimento - quindi deve essere attuale - e, di conseguenza, deve essere positivamente accertata, non potendo essere presunta; la presunzione semplice, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite “Gattuso”, è permessa quale metodo di accertamento dell'attualità della pericolosità quando il soggetto proposto è partecipe (in senso penalistico) di un'associazione di stampo mafioso ancora vitale ed operante e quando il suo contributo alla vita dell'associazione è intenso e non emergono dissociazioni, allora è legittimo presumere che la partecipazione sia stabile nel tempo e, quindi, che la pericolosità sia attuale; ma non è legittimo ricorrere, nemmeno in questo caso, alla mera presunzione, essendo necessario verificarne la validità alla luce di specifici fatti desumibili dal caso concreto.

Sez. VI, sent. 9 luglio-4 agosto 2020, n. 23494, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Confisca di edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su suolo di provenienza lecita - Legittimità - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione.



G. Responsabilità da reato degli enti.